Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente: << Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>.

Art. 1

(1)(2)

Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal CER e dal CIPE, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l' impegno e l' erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa.

Le assegnazioni disposte ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno iscritte nel bilancio regionale con la procedura prevista dall' articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli interventi nei settori dell' edilizia convenzionata e dell' edilizia agevolata, previa apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la ripartizione delle assegnazioni medesime tra i settori di intervento citati nel rispetto degli indirizzi programmatici generali di cui al precedente primo comma.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2 ter, L. R. 13/1998 nel testo modificato da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 68, lettera b), L. R. 15/2014